MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI E SINTETICHE

Art. 2

Liquidazione e riscossione dell'imposta in abbonamento

L'imposta di fabbricazione per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili), per i filati di vetro a filamento continuo e discontinuo, continuera' a riscuotersi col sistema dell'abbonamento annuale determinato sulla base delle misure unitarie d'imposta vigenti nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento, ed in ragione della capacita' di produzione risultante dal numero delle filiere e della durata e tipo della lavorazione. Le modalita' per l'accertamento, la liquidazione e il pagamento dell'imposta dovuta in abbonamento per i filati di cui al precedente comma sono stabilite annualmente con decreto del Ministro per le finanze.

Versione in vigore dal 27 ottobre 1964, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali e sintetiche
Estremi	Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-dei-filati-delle-fibre-tessili/art-2-liquidazione-e-riscossione-dell-imposta-in-abbonamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it